

Il sig. Federico MISCALI, nato a Sassari il 21.8.1992, C.F. MSCFRC92M211452W, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Dell'Alpi, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma contro il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per chiedere l'annullamento, previa sospensione:

a) Della comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici in data 22 gennaio 2018, di non idoneità, in sede di accertamenti psico-fisici dei candidati del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4[^] Serie Speciale n. 40 del 26.5.2017;

b) della scheda di valutazione psico-diagnostica in data 22.1.2018 *in parte qua*;

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, non noto, della Commissione medica di cui sopra o dell'Amministrazione resistente, connesso con l'esclusione del ricorrente dalla suddetta procedura selettiva; nonché per il riconoscimento del diritto a completare le previste prove attitudinali in funzione dell'ammissione al corso di formazione.

In fatto, illustrava di aver partecipato al concorso pubblico, per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato ed in particolare a quello per esame e titoli a 76 posti (poi elevati a 276), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo o ai volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4[^] Serie speciale Concorsi ed esami n. 40 del 26 maggio 2017.

Esponiva di aver risposto esattamente a tutte le 80 domande, conseguendo il

punteggio massimo di 10 e di essere stato, pertanto, collocato nella 31^a posizione della graduatoria per le convocazioni alla successiva prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici, di aver superato tutte le prove di efficienza fisica, riportando il giudizio di idoneità, ma di aver inaspettatamente riportato il giudizio di NON IDONEITA' dal Servizio per la Valutazione Neuro-Psichica.

Dall'esame degli atti del procedimento richiesti in copia emergeva che il giudizio negativo formulato nelle conclusioni psicodiagnostiche non trova alcun riscontro nel test MMPI-2, somministrato, i cui profili delle scale cliniche rientravano ampiamente nei parametri della norma e non rilevavano note caratteriali, manifestazioni sintomatologiche o tratti di personalità a rilevanza clinica.

Il ricorrente si sottoponeva, quindi, spontaneamente a nuovo questionario MMPI-2 presso il Servizio Sanitario locale e il test confermava scale di attendibilità e scale cliniche paragonabili a quelli del test somministrato durante la procedura di selezione del concorso, con risultati nella norma.

La certificazione psicologica rilasciata dalla stessa struttura sanitaria concludeva nel senso che l'interessato: *"...non presenta aspetti clinici di personalità degni di nota, né difficoltà relazionali che lo collochino in una dimensione di patologia o di disagio sociale"*. Oltretutto, il ricorrente era già stato arruolato quale militare nell'Esercito Italiano ed era già stato ritenuto idoneo, da parte dell'apposita Commissione di valutazione.

Con successiva nota di deposito del 5 aprile 2018 il ricorrente depositava anche una *"Relazione di rivalutazione critica circa l'esame psicodiagnostico eseguito sul sig. Federico Miscali"*, redatta da Psicologo Clinico, Esperto in

Psicologia Forense, che attestava come il giudizio clinico sul quale si fondava il provvedimento di esclusione fosse da intendersi assolutamente arbitrario e privo di legittimità e non supportato dalla documentazione tecnico-amministrativa fornita.

In diritto, il ricorrente denunciava i seguenti vizi:

Violazione di legge. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, in riferimento alla allegata Tab. 1, punto 8, del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli) emanato ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 5.10.2000, n. 334. Eccesso di potere per errore nel presupposto di fatto – Contraddittorietà del giudizio espresso con le risultanze obiettive dei test somministrati e con altri accertamenti medici presso strutture pubbliche – Illogicità delle deduzioni.

I test psicologici condotti in sede di selezione (Z test ed il test MMPI-2) non evidenziano valori al di fuori dei parametri prefissati; infatti, nel test MMPI-2, tutte le scale cliniche si trovano al di sotto del limite di 65, considerato il parametro di riferimento.

Se gli psicologi valutatori avessero ravvisato dai colloqui o *aliunde*, come hanno dichiarato, dei profili della personalità che contrastavano con le risultanze più obiettive ed affidabili scaturenti dai test MMPI-2, avrebbero dovuto fornire ampia e motivata spiegazione. Invece, le impressioni scaturite dal colloquio non possono ritenersi idonee a sovvertire gli esiti dei test psicologici, perché questi coinvolgono l'intera personalità dei soggetti

esaminati e restituiscono una valutazione certamente più obiettiva, imparziale ed affidabile.

Esiste, quindi, un'evidente contraddittorietà tra le risultanze dei test somministrati e quelle dedotte dai colloqui.

La certificazione psicologica resa dal Responsabile del Servizio di psicologia della ASL di Oristano, dopo la somministrazione di nuovo test MMPI-2 ha avvalorato le sopra esposte osservazioni; infatti, ha escluso che ricorrano elementi di criticità della personalità del soggetto e ha concluso nel senso che *“Federico non presenta aspetti clinici di personalità degni di nota, né difficoltà relazionali che lo collochino in una dimensione di patologia o di disagio sociale”*.

E' quindi da escludere decisamente la ricorrenza di difficoltà relazionali a rilevanza clinica di cui al D.M. Ministero dell'Interno 30.6.2003, n. 198.

Nel caso di specie, la Commissione, dopo aver sottoposto il candidato ad uno specifico e particolarmente affidabile test psicologico aventi basi obiettive, in esito al quale sono stati riportati risultati nella norma, ha contraddittoriamente ed immotivatamente dedotto l'incompatibilità del candidato, disattendendo i risultati del test.

In via cautelare, il sig. Miscali segnalava che un primo contingente di allievi agenti stava per essere inviato al corso di formazione e stava concludendo le ultime visite psicofisiche ed attitudinali. Alla conclusione delle dette visite sarebbe seguito in tempi brevi l'avvio al corso anche degli altri contingenti.

L'ammissione, sia pure con riserva alla residua prova attitudinale costituisce l'unica modalità concreta per riagganciare la procedura selettiva e consentire all'interessato, in caso di superamento della rimanente prova, di essere

ammesso, sempre in via di riserva, al corso di formazione propedeutico all'immissione in ruolo.

Al contrario, in caso di mancata ammissione alle prove selettive residue ed al corso di formazione, nelle more del giudizio, il ricorrente rischierebbe di perdere definitivamente ogni possibilità di superare la prova selettiva nella preparazione della quale ha profuso grandissimo impegno.

* * *

Il ricorso è stato iscritto al n. 3439/2018 di R.G. ed assegnato alla Sezione Prima Quater. Alla camera di consiglio del 17.4.2018 il Tribunale ha emesso l'ordinanza cautelare n. 4295/2018 del 18.4.2018, con la quale ha, tra l'altro, disposto verifica in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione che ha determinato l'esclusione dal concorso, demandando l'accertamento al Policlinico Militare Celio.

Inoltre, a seguito della pubblicazione in data 3 aprile 2018, sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario e con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami”, del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria di merito e di dichiarazione provvisoria dei vincitori, la difesa del ricorrente, in considerazione delle circostanze che i vincitori non sono stati indicati nominativamente, e dell'elevato numero di controinteressati da chiamare in giudizio, ha presentato, in data 20.04.2018, istanza di autorizzazione a notificare per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, co. 4 del Cod. Proc. Amm., il ricorso e i predisponendi motivi aggiunti.

Il Presidente della Sezione, con decreto n. 2409/2018 dell'11.5.2018 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami *"nei confronti dei soggetti*

utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, a mezzo di pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti per i quali è stata fatta riserva di articolazione, degli estremi del presente provvedimento (n.d.r. - che si notificano con separati files), incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto ...".